

**INVITO A MANIFESTARE L'INTERESSE  
PER ASSUNZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE  
AI SENSI DELL'ART. 41, comma 2, d.lgs. 270/99**

**\* \* \* \* \***

**Oggetto: Invito a manifestare interesse per l'affidamento di incarico professionale volto alla predisposizione di istanza di revoca e/o restrizione di decreto penale di sequestro conservativo di beni mobili e immobili.**

I sottoscritti Prof. Avv. Michele Onorato, Avv. Francesco Paolo Bello e Prof. Dott. Elbano de Nuccio, nella loro qualità di Commissari Straordinari per la fase liquidatoria del Gruppo Condotte in amministrazione Straordinaria, tra cui **Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.** (di seguito anche "**Condotte**"), con sede legale in Roma, Piazzale Delle Belle Arti, 6, c.f. 00481000586, p.iva 00904561008, nonché delle ulteriori società: Inso - Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a., Co.si.ge. S.c.a.r.l. in Liquidazione, Fimoven S.a.s., Finanziaria Dei Dogi S.r.l. nonché del socio Accomandatario Finanziaria Dei Dogi Srl, Ferfina S.p.a., Condotte Immobiliare S.p.a., Ergon Engineering And Contracting Consorzio Stabile - S.cons. R.l., Con.cor.su. S.c.A.r.l., Nodavia S.c.p.a., tali nominati con D.M. del 06.09.2024 (GU Serie Generale n.217 del 16-09-2024) e con D.M. del 02.02.2025 (GU Serie Generale n. 35 del 12-02-2025), in sostituzione del precedente Organo Commissariale,

**premesse che:**

1. nella legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) al comma 675 dell'art. 1 è stato previsto che *"le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura"*;
2. il successivo comma 676, sempre dell'art. 1, L. n. 208/2015 stabilisce che *"la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso"*;

3. il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 22 gennaio 2016, prot. 0015541, ha ulteriormente ribadito a tutte le amministrazioni straordinarie quanto disciplinato dalla legge di stabilità invitando le stesse ad adeguarsi con urgenza;
4. con nota prot. n. 362790 del 18.11.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ad integrazione e completamento di quanto già previsto dal D.M. del 28 luglio 2016 del Ministro pro tempore recante *“Criteri per la scelta degli esperti delle Procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 39, comma 2 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270”*, ha fornito alcune indicazioni per le richieste di autorizzazione per l’affidamento degli incarichi di collaborazione tecnica e professionale a professionisti ed esperti, da intendersi applicabili anche nell’ipotesi dell’art. 41, comma 2, d.lgs. 270/99;

**considerato che:**

5. su *“Richiesta di sequestro conservativo in favore della parte civile”* depositata in data 11.04.2018 per conto di **Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. in A.s., costituitasi parte civile**, nell’ambito del Procedimento Penale n. R.G.N.R. 23577/2017 – R.G. DIB n. 6270/2018, il Tribunale Ordinario di Roma – Sez. V. Penale, Giudice Dr.ssa Alida Brancone, con provvedimento reso il 28.05.2018, depositato il 29.05.2018, ha disposto il **sequestro conservativo**, fino alla concorrenza dell’importo di € 1.765.642,87, *inter alia*, dell’**immobile costituente appartamento sito in Livorno, alla via della Salute n. 49, censito nel N.C.E.U. di tale Comune al fg. 70, p.la 119, sub 617** e del **buono postale del valore di € 19.000,00, emesso in data 14.11.2012 da “Poste Italiane S.p.a.”** entrambi facenti capo alla Sig.ra V.G.;
6. con successiva sentenza n. 2954/2019<sup>1</sup>, resa nell’ambito del suddetto procedimento penale, il Tribunale Penale di Roma ha condannato la Sig.ra V.G. al risarcimento dei danni in favore della parte civile (da liquidarsi in separata sede), concedendo una **provvisoria provvisoriamente esecutiva pari ad € 841.568,27**, nonché al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate in € 2.700,00, oltre accessori di legge;
7. sulla scorta di tale sentenza, ai fini della soddisfazione del proprio credito risarcitorio, Condotte in A.S. ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E.I. 147/2022 del Tribunale di Livorno, avente ad oggetto l’immobile innanzi indicato, gravato tuttavia dalla trascrizione del sequestro conservativo; nonostante gli interessamenti pervenuti, il relativo primo esperimento di vendita è andato deserto, giacchè, in caso di aggiudicazione, il Giudice dell’Esecuzione non avrebbe disposto la cancellazione della trascrizione del suddetto sequestro conservativo penale gravante sull’immobile staggito;
8. ai medesimi fini, inoltre, è interesse della Procedura sottoporre ad azione esecutiva mobiliare i crediti, le somme ed i titoli facenti capo alla debitrice, tra gli altri, presso il terzo Poste Italiane

---

<sup>1</sup> Tale procedimento è stato definito con sentenza n. 2954/2019, depositata in data 20.05.2019, poi impugnata, con fascicolo assegnato alla Seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Roma (R.G.N.R. 14273/2019), allo stato attuale, in attesa di fissazione dell’udienza del giudizio d’appello.

S.p.a., tra cui il buono postale sopra indicato al punto n. 5 che, parimenti, risulta gravato dal sequestro conservativo in parola;

9. in tale contesto, dunque, considerato l'interesse della Procedura a veder soddisfatto il proprio credito risarcitorio e, dunque, all'utile prosecuzione e/o proposizione delle azioni esecutive innanzi indicate, si rende necessaria la nomina - ai sensi dell'art. 41, comma 2, d.lgs. 270/1999 - di un professionista esperto (avvocato penalista) cui affidare l'**incarico di richiedere la revoca e/o la restrizione del provvedimento concessorio del sequestro conservativo** in parola, con riferimento ai suddetti immobile e buono postale.

\*\*\*

Tanto reso noto, i sottoscritti Commissari Straordinari danno avvio alle procedure dirette a selezionare un avvocato penalista cui conferire l'incarico professionale in oggetto, nel rispetto dei criteri di cui al D.M. 28.07.2016 del MISE, come integrato dalle linee guida di cui al Decreto Direttoriale MISE del 18.11.2021, non essendovi all'interno della Società le necessarie professionalità e, pertanto,

#### INFORMANO

gli interessati alla procedura di *beauty contest* che dovranno trasmettere a mezzo pec, all'indirizzo pec ***commissaricondotte@pec.it***, entro il **03.04.2025, ore 12:00**, apposita manifestazione di interesse a partecipare al *beauty contest*, allegando *curriculum*, e dichiarazione di possedere professionalità adeguata allo svolgimento dell'incarico, nonché dichiarazione di l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.A. nonché con la debitrice (c.f. GDGVNC69R42E625V).

Si precisa che le eventuali manifestazioni di interesse, ove ritenute non coerenti con il profilo da selezionare, non saranno prese in considerazione ai fini degli inviti al *beauty contest*.

Si precisa che la formulazione del preventivo, in ossequio all'art. 1, co. 5 del D.M. MISE 28.07.2016 ed in ragione delle peculiarità dell'attività richiesta, dovrà prevedere il riconoscimento di compensi in misura non superiore ai valori **medi** di cui alle vigenti tariffe professionali (D.M. n. 55/2014 e s.i.m.), **ridotti del 50%**.

Roma, 24 marzo 2025

Società Italiana Per Condotte D'acqua S.p.A. In A.S.

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Michele Onorato

Avv. Francesco Paolo Bello

Prof. Dott. Elbano de Nuccio